



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 7

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 2 del 07-01-2021

**OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPEDIZIONE POSTALE DEL COMUNE DI
MONTEGIORGIO PER LA DURATA DI MESI DODICI (ANNO 2021). PROVVEDIMENTI
INERENTI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di gennaio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con la L. 17 luglio 2020, n. 77 con modificazioni al comma 3-bis dell'art. 106, prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre.

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL che così recita al comma 1. "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato." [...] al comma 3 "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze".

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 29.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020.
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'anno 2019;
- le seguenti delibere di Consiglio Comunale:
 - n. 14 del 05/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 2 di assestamento generale;
 - n. 109 del 25/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione;
 - n. 116 del 08/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione;
 - n. 119 del 11/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 5 al Bilancio di Previsione;
 - n. 158 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 7 al Bilancio di Previsione;
 - n. 24 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 6 al Bilancio di Previsione;
- Le seguenti delibere di Giunta Comunale:
 - n. 102 del 06/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.1 al PEG;
 - n. 109 del 25/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione (ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/09/2020)
 - n. 110 del 27/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.2 al PEG;
 - n. 116 del 08/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione (ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2020)
 - n. 119 del 11/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 5 al Bilancio di Previsione (ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/09/2020)
 - n. 118 del 11/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.3 al PEG;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- n. 120 del 11/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.4 al PEG;
- n. 157 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.5 al PEG;
- n. 159 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.6 al PEG

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'anno 2021

VISTI:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;
- il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016 e con delibera consiliare n. 20 del 30/09/2020;
- il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2020 ad oggetto "Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;

ATTESO che:

- tra i servizi essenziali dell'Ente sono da ricomprendere anche quelli postali, tenuto conto che il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, recante *"Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità"*, ha affidato il servizio postale universale fino al 30 aprile 2026 a Poste Italiane SpA;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 22/07/1999, n. 261, recante *"Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*, come modificato dall'art. 1, comma 57, lett. c) della Legge n. 124 del 04/08/2017, *"il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi"*, comportando lo svolgimento, non più esclusivo, da parte della predetta società, del servizio



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, in attuazione di norme comunitarie che hanno previsto una progressiva liberalizzazione dei servizi postali;

EVIDENZIATO, principalmente, che l'orientamento giurisprudenziale in materia di notificazione attraverso istituti privati che svolgono il servizio postale si è consolidato nel senso di ritenere che la notificazione attraverso "invii raccomandati" posti in essere da agenzie private, anziché dal gestore del servizio universale, risultano giuridicamente inesistenti e, dunque, del tutto inidonei a raggiungere lo scopo per i quali sono stati eseguiti (cfr.: Corte di Cassazione n. 7156 del 12 aprile 2016; Corte di Cassazione Sezione Civile, Ordinanza n. 23887 dell'11/10/2017);

RICHIAMATA, inoltre, l'Ordinanza n. 234 dell'8/01/2018 della Corte di Cassazione, la quale, oltre a stabilire l'irretroattività della L. n. 124/2017, ha stabilito che fino a quanto non saranno rilasciate le nuove licenze individuali, il servizio di notificazione degli atti tributari deve essere ancora regolato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017. Si ricorda, infatti, che il nuovo regime notificatorio sarà efficace appieno solo dopo che il Ministero dello Sviluppo, in concerto con l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, avranno definito i requisiti che i soggetti privati dovranno possedere e gli obblighi che questi sono tenuti a rispettare per garantire un servizio efficiente e di qualità. Fino a quella data quindi, Poste Italiane S.p.A. continuerà ad essere l'unico soggetto titolato a svolgere il servizio di notificazione;

TENUTO CONTO, sul punto, che anche recentemente, la Corte di Cassazione, con proprie Sentenze (cfr. Sentenza Sezioni Unite n. 8416) ha affermato che la riserva in favore di Poste Italiane spa è stata limitata alla sola notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada, assumendo, conseguentemente, una posizione normativa e giurisprudenziale così riassumibile:

Le norme di riferimento:

Il D.Lgs. 261/1999, in attuazione della direttiva n. 97/67/CE, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina di liberalizzazione dei servizi postali (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio).

Dopo le modifiche apportate dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 58/2011, in attuazione della Direttiva 2008/6/CE (che ha modificato la n. 97/67/CE) l'articolo 4 del D.Lgs 261/1999 prevedeva espressamente che *"Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:*

- a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890;*
- b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta previste dall'articolo 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285".*

L'esclusiva in capo a Poste Italiane spa, poi, è venuta meno con l'articolo 1, comma 57, della legge 124/2017, che ha abrogato (a decorrere dal 10 settembre 2017) l'articolo 4 del Dlgs 261/1999.

La licenza:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Sempre il comma 57 stabilisce che l'espletamento dei servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari Legge 890/1982 è subordinato al rilascio di una specifica licenza.

Con il DM del 18 luglio 2018, il ministero dello Sviluppo economico ha adottato il disciplinare contenente i tempi, le procedure e i requisiti necessari per ottenere il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta.

Il novellato articolo 18 del Dlgs 261/1999 (modificato dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 205/2017) attribuisce all'operatore postale la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Sugli effetti dell'abrogazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 261/1999 per opera dell'articolo 1, comma 57, della legge 124/2001 è poi intervenuta la Cassazione escludendo qualsiasi efficacia retroattiva di tale abrogazione, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione.

Per la Suprema Corte, inoltre, dal combinato disposto di cui ai commi 57 e 58, Legge 124/2017, consegue che il rilascio della licenza è *conditio sine qua non* per il legittimo svolgimento dei servizi di notifica (ordinanze Cassazione del 3 aprile 2018 n.8089 e del 16 marzo 2018 n. 6515).

Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità:

Sull'articolo 4 del D.Lgs. 261/1999 e sui limiti dell'esclusiva in capo a Poste Italiane spa dei servizi postali, negli anni c'è stata copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.

In particolare, la Corte di Cassazione, con indirizzo pressoché uniforme, ha affermato che la riserva in favore del fornitore del servizio universale è stabilita dalla legge senza alcuna distinzione tra notificazioni di atti processuali e sostanziali a mezzo posta effettuate dall'ufficiale giudiziario in base alla Legge n. 890/1982 e notifiche a mezzo posta effettuate da soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario in base a diverse disposizioni di legge.

Per la Suprema Corte, quindi, la riserva in favore del fornitore del servizio postale universale delle raccomandate postali relative ad atti giudiziali e non giudiziali, spedite nell'ambito della procedura notificatoria in base alla legge n. 890/1982, nonché delle raccomandate postali spedite nell'ambito di procedure notificatorie previste da altre disposizioni di legge ed effettuate da altri soggetti, non è venuta meno a seguito delle modifiche apportate all'articolo 4 dal Dlgs 58/2011 (tra le tante, ordinanza Cassazione n. 21884/2018, n. 16628/2017, n. 26704 e 26705/2014).

Il problema dell'efficacia probatoria:

Ulteriore e non trascurabile elemento problematico evidenziato dal giudice di legittimità atteneva al profilo probatorio, atteso che la spedizione mediante raccomandata affidata a un servizio di posta privata non assicurava l'effettività della funzione probatoria dell'invio raccomandato visto che l'incaricato di un servizio di posta privata non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale, a differenza dell'agente postale.

Da ciò conseguiva che, mentre l'attività svolta da quest'ultimo fosse assistita dall'efficacia probatoria prevista



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dall'articolo 2700 codice civile fino a querela di falso, gli atti redatti dall'incaricato di un servizio di posta privata non godono di alcuna presunzione di veridicità.

In senso nettamente contrario alla giurisprudenza prevalente, come già evidenziato, si è recentemente espressa la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8416/2019 nella quale ha affermato che, a decorrere dal 2011, la riserva in favore di Poste Italiane spa è stata limitata alla sola notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada, con esclusione, quindi, degli atti amministrativi tra i quali vi rientrano gli atti impositivi tributari, sicché fin dal 2011 sarebbe stato possibile utilizzare le poste private per la notifica dei predetti atti.

La pronuncia, seppur autorevole, non è dirimente, poiché la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una sentenza emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e non già a dirimere, in funzione nomofilattica, il contrasto esistente sul punto. Tant'è che con ordinanza n. 11016/2019, la Suprema Corte, preso atto del contrasto giurisprudenziale esistente, rilevato che trattasi di questione di interesse generale anche in considerazione dei numerosi contenziosi esistenti, molti dei quali avente a oggetto gli atti giudiziari e sostanziali tributari, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, la cui decisione, finalmente, sarà risolutiva della questione.

In particolare, il vizio di notifica se fatto valere dal contribuente con l'impugnazione dell'atto consequenziale, può determinare la nullità dell'atto impugnato (pur se ritualmente notificato), oltre che dell'atto presupposto (ordinanze Cassazione n. 2428 e 3259/2019).

CONSIDERATO che:

- il Comune di Montegiorgio, con propria determinazione R.G. n. 70/2020, ha provveduto ad affidare, i servizi postali alla società Poste Italiane SpA, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 – P.IVA: 01114601006, per un periodo di anni uno a decorrere dal mese di gennaio 2020;
- essendo l'Ente in scadenza del contratto in parola, per continuare ad assicurare il migliore e più agevole svolgimento della funzionalità di tale servizio essenziale è necessario provvedere all'affidamento dei servizi postali del Comune, garantendo, nel contempo, una maggiore ed indubbia trasparenza nella rendicontazione, riguardanti: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale, della corrispondenza, oltre ad alcuni servizi accessori;
- i dati storici in possesso del Comune evidenziano una costante diminuzione della corrispondenza inviata dall'Ente, coerentemente con l'obiettivo di ridurre, progressivamente, l'utilizzo del mezzo cartaceo, in linea con gli indirizzi, nazionali e locali, finalizzati al progressivo sviluppo dell'Amministrazione digitale;
- da una stima di massima, si può, ragionevolmente, affermare che la spesa sostenuta per le spedizioni tuttora incluse nella riserva postale affidata a Poste Italiane SpA, ossia per notificazioni tramite l'invio di corrispondenza della tipologia "atti giudiziari", corrisponde attualmente a circa il 25-30% di quella sostenuta per il totale dei servizi postali dell'Ente;
- Poste Italiane SpA continua a detenere una posizione di preminenza e di garanzia sugli altri operatori, rimanendo il fornitore di riferimento in grado di garantire una serie di servizi essenziali forniti, a prezzi



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ritenuti congrui, a tutti gli utenti su l'intero territorio nazionale, oltre alle garanzie sicuramente offerte per l'aspetto della validità delle notifiche effettuate per gli atti giudiziari e/o per gli atti amministrativi di accertamento e di riscossione dei tributi;

- la fornitura dei servizi postali che si intende richiedere viene stimata, in base ai consumi degli anni precedenti, in un importo complessivo annuo variabile tra euro 7.000,00 ed euro 10.000,00 di cui la metà circa per il servizio di notificazione degli atti giudiziari e/o di notificazioni a valenza tributaria;

CONSIDERATO che la scelta dell'operatore economico cui affidare il servizio di recapito e consegna delle spedizioni postali, per le motivazioni e le garanzie sopra evidenziate, è opportuno che avvenga, anche per il 2021, a favore della società Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, attraverso il canale telematico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tenuto conto della normativa vigente e del valore del servizio riguardante il servizio di "*Posta Easy Basic*", consistenti nel ritiro della corrispondenza e nella lavorazione, affrancatura e recapito della stessa e il servizio denominato "*Posta raccomandata Smart*" che, in caso di spedizioni "raccomandate" massive, consente una notevole riduzione del costo sul singolo pezzo, senza sostenere alcun onere aggiuntivo di natura fissa in caso di mancato utilizzo dello specifico servizio

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere all'impegno di spesa per l'affidamento dei servizi postali sopra specificati, per un costo complessivo presunto, stimabile in euro 7-10 mila annui IVA compresa, ove dovuta;

VALUTATO che il budget per le spese di acquisizione del servizio in discorso, è adeguatamente presente nella Missione 1 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*", Programma 01 "*Organi istituzionali*", Titolo 1 "*Spese correnti*" e, nello specifico, al cap. 78/C "*Spese postali per l'invio della corrispondenza comunale*", del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, recante il "Codice dei contratti pubblici", a mente del quale "*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTA la disposizione normativa contenuta nell'art. 8 "*Servizi in economia*", comma 1, lett. r) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012, eseguibile nei modi di legge;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo n. 13, comma 3, lett. e) del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia, approvato con atto C.C. n. 4 del 30/03/2012, che consente l'affidamento diretto rivolto ad una sola ditta per servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 oltre Iva;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CONSIDERATO che l'ordinamento impone alle Pubbliche Amministrazioni il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici che consentono tra l'altro:

- innegabili riduzioni dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione,
- eliminazione dei supporti cartacei,
- potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive,
- facilità di consultazione dei prodotti grazie ai cataloghi *on line*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 10/2016, dal D.Lgs. n. 218/2016, dall'art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge finanziaria 2019) ai sensi del quale: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.** Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento"*.

RICHIAMATO, inoltre, per completezza di esposizione, l'art. 1, comma 449 della citata Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.** Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A";

CONSIDERATO che tale affidamento è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il quale, ai commi 1, 3 e 5, sostanzialmente prevede:

"1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni";

"3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti";

"5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento";

DATO ATTO che:

- la prestazione, per tipologia ed importo massimo rientra nel disposto del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e che a fronte di ciò, è consentito procedere alla prestazione della fornitura mediante procedura semplificata, ossia con affidamento diretto;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Per l'affidamento del servizio in discorso è stato richiesto ed ottenuto il seguente il "Codice Identificativo di Gara" (CIG): Z0A3017CAC
- l'importo è inferiore ad euro 20.000,00 e, dunque, è possibile procedere sulla base della sola dichiarazione sostitutiva, attestante la relativa regolarità contributiva, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- per l'affidamento del servizio in oggetto è stato, tuttavia, richiesto ed ottenuto il DURC;
- l'importo della spesa relativa al servizio in corso di affidamento con il presente provvedimento, non consente di usufruire della deroga all'obbligo di ricorso al MEPA, in quanto trattasi di importo superiore ad euro 5.000,00, secondo quanto prescritto dal citato art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO l'art. 183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che, testualmente, recita:

"1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151»;

VISTO l'art. 191 del sopracitato T.U. n. 267/2000 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

CONSIDERATO che, per il servizio in esame, si prevede una spesa di € 7.000,00 disponibile al capitolo 78 "Spese postali per l'invio della corrispondenza comunale" del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2021;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. **Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.** 3. **Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative"** 4. *Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";*

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito,

D E T E R M I N A



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 1) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- 2) DI AFFIDARE alla società Poste Italiane SpA, con sede legale in Roma, Viale Europa , 190, i servizi postali riguardanti il Comune di Montegiorgio, denominati, nello specifico, servizio "Posta Easy Basic" e "Posta Raccomandata smart", consistenti nel ritiro, nella lavorazione, affrancatura e recapito della corrispondenza comunale, per la durata di un anno dall'attivazione dei suddetti servizi, il tutto secondo quanto riepilogato nella modulistica contrattuale e nel tariffario proposto da Poste Italiane SpA, acquisito e depositato agli atti dell'ufficio.
- 3) DI RICORRERE, conseguentemente, alle procedure telematiche del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il perfezionamento della Richiesta di Offerta (RdO), anche attraverso la predisposizione e l'utilizzo di apposita modulistica contrattuale e l'approvazione del conseguente piano tariffario proposto da Poste Italiane SpA,.
- 4) DI IMPEGNARE, per quanto sopra, la spesa complessiva presunta di euro 7.000,00 IVA compresa, ove dovuta, al cap. 78/C "*Spese postali per l'invio della corrispondenza comunale*", del bilancio 2020/2022, annualità 2021, a favore della società Poste Italiane SpA, con sede legale in Roma, Viale Europa , 190 – P.IVA: 01114601006.
- 5) DI DARE ATTO che, ai sensi del punto 2 e 5, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la predetta spesa è esigibile secondo lo schema sotto riportato:

Cap.	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Piano dei conti	Anno	Data scadenza	Importo
78	Spese postali per l'invio della corrispondenza comunale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi Istituzionali	1 Spese correnti	103 Acquisto di beni e servizi	01.01- 1.03.02.16.002	2021	31/12/2021	7.000,00

- 6) DI DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato con successivi provvedimenti dirigenziali, previo ricevimento di regolare fattura elettronica da parte della società Poste Italiane SpA, ad avvenuta esecutività della presente determinazione e ad avvenuto espletamento del servizio richiesto, da realizzarsi entro il 31/12/2021.
- 7) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento costituisce specifica determinazione a contrattare;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 8) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune;
- 9) DI DARE ATTO che, sulla presente determinazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
- 10) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 11) DI INOLTARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- 12) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Bruè Elisa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 07-01-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 07-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 22-02-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 22-02-2021 al 09-03-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 333, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI